



COMUNE DI ILBONO

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 REG. DATA 26.02.2018	OGGETTO: TARIFFE TARI 2017. ADEGUAMENTO COSTI SOSTENUTI NEL 2017 E REVISIONE TARIFFE.
--	---

L'anno, **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTISEI**, del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19,00 e seguenti** Solita sala delle Adunanze del Comune suddetto;

Alla II convocazione in sessione **STRAORDINARIA**, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PIRODDI	ANDREA - SINDACO	X	
CANNAS	GIUSEPPE		X
STOCHINO	AGNESE	X	
SIGNORELLI	SPARTACO	X	
LAI	GIORGIO		X
LAI	SALVATORE	X	
BIDOTTI	SANDRO	X	
CERINA	ROCCO	X	
MURRU	GIAMPIETRO		X
SATTA	LINDA	X	
STOCHINO	FLAVIO	X	
NOTO	ANNA LINA		X
IBBA	LOREDANA	X	

TOTALE Presenti: 9

TOTALE Assenti: 4

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede Piroddi Andrea nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Balloi Natalina nella sua qualità di Segretario Comunale
- La seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, remettendo che, sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la **regolarità tecnica**

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la **regolarità contabile**

PREMESSO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), come modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che possono tener conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che con deliberazione del consiglio Comunale n° 3 del 31/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario dei rifiuti (di seguito PEF), per l'anno 2017, redatto dall'Ufficio Tecnico, per l'importo complessivo di €. 267.901,03 considerando alcuni costi previsionali 2017;

CHE con deliberazione del consiglio Comunale n° 23 del 28/09/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEF, per l'anno 2018, redatto dall'Ufficio Tecnico, per l'importo complessivo di €. 262.164,75 considerando anche alcuni costi storici 2017;

CONSIDERATO che i costi 2017, determinati a consuntivo, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sono invece risultati pari ad €. 225.235,68;

CHE nell'attesa di definire le differenze tra gettito riscosso e ruoli TARI approvati (anche sulla base dei PEF anni precedenti approvati) risulta necessario adeguare le tariffe TARI 2017 agli effettivi costi sostenuti nel 2017 risultanti a Bilancio;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 654, della L. 147/2013 prevede che "...In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi...";

VISTO l'art. 54 comma 1-bis d.lgs 446/1997 che prevede "...Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati;..."

VISTE le previsioni normative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI per l'anno 2017, approvato con deliberazione del C.C. n° 2 del 31/03/2017;

VISTO lo schema delle tariffe TARI in vigore nel 2017, presente nella deliberazione C.C. n° 4 del 31/03/2017, approvate per riscuotere un gettito TARI pari ad €. 267.901,75;

CONSIDERATA la nuova base imponibile (superfici e nuclei), in continuo aggiornamento, anche a seguito delle rettifiche/integrazioni (aggiornamento banche dati catastali ed attività di accertamento svolta);

CHE l'adeguamento dei costi sostenuti nel 2017 e dell'impianto delle tariffe TARI 2017 si rende necessario per evitare l'approvazione e la riscossione di un ruolo TARI 2017 superiore ai costi sostenuti, in violazione dell'art. 1 comma 654 della L.147/2013;

CHE l'adeguamento dei costi sostenuti nel 2017 non può comportare una modifica dei criteri applicati nell'impianto tariffario TARI 2017 esistente, ma il semplice adeguamento delle tariffe TARI 2017 in funzione dei costi sostenuti;

CHE solo successivamente il Responsabile del Servizio Economico Finanziario potrà dar corso alla riapprovazione e riscossione del ruolo TARI 2017 sulla base del nuovo impianto tariffario, adeguato ai costi sostenuti, salvo conguaglio con le differenze di gettito;

CONSIDERATO infine che la riscossione della TARI sarà effettuata in 4 rate e con scadenze di pagamento individuate dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulla base dell'art. 28 del regolamento TARI;

RICHIAMATO l'art. 22 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Consiglieri comunali presenti n. 9

Con n. 7 voti a favore e n. 2 astenuti (Stochino Flavio e Satta);

DELIBERA

1. di adeguare nel software in uso i costi sostenuti nel 2017, per le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in vigore nel 2017, e conseguentemente le tariffe TARI 2017 secondo i seguenti schemi:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,08823	98,23
2 componenti	0,10352	176,82
3 componenti	0,11764	225,94
4 componenti	0,12705	294,70
5 componenti	0,13058	353,65
6 o più componenti	0,12940	402,76
Superfici domestiche accessorie	0, 12940	=====

L'importo dovuto per le **utenze domestiche** è dato da mq x quota fissa a cui sommare l'importo della quota variabile (calcolo in base ai componenti del nucleo familiare ed ai mq.):

Totale TARI da versare = (mq x quota fissa) + quota variabile.

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12092	0,62602
2. Campeggi, distributori carburanti	0,19002	1,87312
3. Stabilimenti balneari	=====	=====
4. Esposizioni, autosaloni	=====	=====
5. Alberghi con ristorante	0,43185	10,08526
6. Alberghi senza ristorante	0,37139	1,85340
7. Case di cura e riposo	=====	=====
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,38867	1,94213
9. Banche ed istituti di credito	0,19002	4,07650
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,40594	2,03085
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,44049	3,15472
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,33684	1,68581
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39730	1,96677
14. Attività industriali con capannoni di produzione	=====	=====
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,29366	1,45413
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,39246	12,01260
17. Bar, caffè, pasticceria	1,89151	9,48882
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,24184	2,36604
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,92416	4,63350
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,14683	2,46463
21. Discoteche, night club	=====	=====

L'importo dovuto per le **utenze non domestiche** è dato da mq x quota fissa a cui sommare mq x quota variabile (calcolo per categoria di attività in base ai mq):

Totale TARI da versare = (mq x quota fissa) + (mq x quota variabile).

2. Utenze soggette a tariffa giornaliera (mercati, camper e campeggiatori se tassati in base a tariffa per utente)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo (quota fissa più quota variabile), rapportata a giorno (divisione per 365 gg) e maggiorata del 100% sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti

(calcolo quali utenze non domestiche in base ai mq per i mercati):

Totale TARI giornaliera da versare = [(mq x quota fissa) + (mq x quota variabile)] / 365gg x 2.

(calcolo quali utenze domestiche in base ai mq per camper e campeggiatori):

Totale TARI giornaliera da versare = [(mq x quota fissa) + (quota variabile)] / 365gg x 2.

- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione della TARI potrà essere pagata in n. 4 rate mensili/bimestrali in base all'art. 28 del regolamento TARI ed in base a quanto previsto nella determinazione di approvazione del ruolo.
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali tariffe saranno adeguate con effetto dal 1° gennaio 2017 con l'onere che le tariffe TARI devono comunque coprire integralmente il costo del servizio come previsto dall'art. 12 del regolamento TARI;
- di dare atto che le differenze di gettito rispetto al costo del servizio rifiuti verranno imputate al piano finanziario dell'esercizio in cui si verificano e/o nel successivo;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione anche mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Con n. 7 voti a favore e n. 2 astenuti (Stochino Flavio e Satta)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Piero Giorgio Casu

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Piero Giorgio Casu

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e successive modificazioni;

ATTESTA

CHE copia della presente deliberazione:

- E' stata affissa in data 05/03/2018 all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (Registro delle Pubblicazioni N. 0 del 05/03/2018).**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/02/2018
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, li 26/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi